

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO

N. 9

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - CONGIU - ZEDDA Alessandra - COCCO Daniele Secondo - ZANCHETTA -
AGUS - DEDONI - TRUZZU - SATTA

il 20 dicembre 2018

Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2
(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio
delle funzioni elettive

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la presente proposta di Regolamento si intende dare piena attuazione alle previsioni dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). Tale articolo rimandava ad apposito regolamento l'inserimento nell'ordinamento regionale di misure specifiche per garantire il diritto di accesso per tutti i cittadini alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza e lo svolgimento delle stesse con disciplina e onore.

Il Regolamento, pertanto, stabilisce limiti e modalità delle misure a favore degli eletti e i criteri per la loro erogazione in base alla effettività e ragionevolezza delle spese, alla partecipazione alle attività collegiali e ai tetti massimi ammissibili.

Il Regolamento non prevede nuovi oneri finanziari in quanto tutte le relative spese sono a valere dei trasferimenti destinati al sistema degli enti locali finanziato col fondo unico regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

Art. 2

Strumenti a garanzia della partecipazione democratica

1. Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6 e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna.

2. Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato.

3. Il presente regolamento non si applica

a Sindaci, assessori e consiglieri comunali che ricoprono la carica di Consigliere regionale, di Deputato o di Senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprano l'incarico di amministratore o direttore generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione.

Art. 3

Determinazione e erogazione dei rimborsi forfettari

1. I rimborsi forfettari a beneficio degli amministratori locali possono essere erogati dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana; per gli amministratori comunali i rimborsi sono determinati, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, con deliberazione della Giunta comunale.

2. I limiti minimi e massimi del rimborso forfettario per gli amministratori comunali sono stabiliti dal presente regolamento, sulla base delle diverse classi demografiche dei comuni.

3. La quantificazione dei rimborsi erogabili agli amministratori delle province e della città metropolitana, sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.

4. Nella quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci, diversificato per fasce demografiche dei comuni, e comunque non superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene conto:

- a) di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del comune amministrato;
- b) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

- c) delle diverse forme e modalità di partecipazione del comune all'esercizio delle funzioni svolte a livello sovracomunale.

Art. 4

Disciplina dei rimborsi forfettari attribuibili agli amministratori comunali

1. I comuni, con la deliberazione della Giunta comunale di cui all'articolo 3, comma 1, possono attribuire al sindaco, qualora questo non sia amministratore delle province o della città metropolitana e non si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 2, comma 3, un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo non superiore ai limiti massimi indicati nella tabella (allegato 1) del presente regolamento.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta comunale può, inoltre, attribuire un rimborso forfettario mensile per uno o più assessori comunali e per i consiglieri delegati. La somma dei rimborsi forfettari attribuiti dal comune agli assessori e ai consiglieri delegati non può, comunque, superare complessivamente il rimborso attribuito al sindaco ai sensi del comma 1.

Art. 5

Disciplina dei rimborsi forfettari attribuibili agli amministratori provinciali

1. In ragione dell'attribuzione di funzioni sovracomunali, al sindaco eletto presidente della provincia e al sindaco metropolitano spetta un rimborso forfettario quantificato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, ed erogato, rispettivamente, dalla provincia o dalla città metropolitana a valere sulla quota del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 ad esse annualmente assegnata.

2. Nel rispetto del divieto di cumulo dei rimborsi, i sindaci non possono percepire il rimborso di cui all'articolo 4 per tutta la durata della carica di presidente della provincia o di sindaco metropolitano.

3. Ai consiglieri provinciali e ai consiglieri del consiglio metropolitano di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016 è attribuito un rimborso forfettario pari al 50 per cento di quanto attribuito, rispettivamente, al presidente della provincia presso la quale svolge il mandato o al sindaco metropolitano.

4. É facoltà dei singoli consiglieri di cui al comma 1 rinunciare a parte o all'intero ammontare del rimborso forfettario attribuibile per l'esercizio delle funzioni.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

1. Per le finalità di cui al presente regolamento sono stabiliti i seguenti limiti massimi:

Fascia demografica	% dell'intero ammontare dell'indennità attribuibile a titolo di rimborso forfettario
0-3.000	50 per cento
3.000-5.000	40 per cento
5.000 -15.000	20 per cento
15.000 - 30.000 (ivi compresi i capoluoghi di provincia)	15 per cento
*30.000-100.000	10 per cento